

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell'allegato VI, parte 3, dell'acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell'acido borico; del triossido di diboro; dell'epptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell'acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate delle sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
- (2) All'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia («RAC»), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato pareri su dette proposte.
- (3) Il parere del RAC del 20 settembre 2019 relativo all'acido borico; al triossido di diboro; all'epptaossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all'acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato ⁽²⁾, nonché il parere del RAC dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e suoi sali ⁽³⁾ riportavano prove scientifiche indicanti che la tossicità per la riproduzione di ciascuno di tali gruppi di sostanze è dovuta a una entità molecolare comune a tutti i membri del gruppo di sostanze. Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL della Commissione (autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP)) hanno pertanto chiesto l'aggiunta di note alle voci relative ai gruppi di sostanze di cui ai pareri del RAC del 2019 e del 2020, al fine di contemplare la situazione in cui diverse sostanze appartenenti a uno di tali gruppi coesistono in una miscela e di disporre che il limite di concentrazione applicabile per la classificazione della miscela sia confrontato con la somma delle concentrazioni di tali sostanze. Tali note sono state aggiunte, come nota 11 e nota 12, all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota 11 nelle voci relative all'acido borico; al triossido di diboro; all'epptaossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all'acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato, nonché un riferimento alla nota 12 nella voce relativa all'acido 2-etilesanoico e suoi sali.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3>

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760>

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

